

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO



Comune di Lecco

AL COMUNE DI LECCO

Servizio Ambiente

Servizio

Polizia Municipale

**OGGETTO: COMUNICAZIONE COMBUSTIONE RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E
FORESTALI DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO DI OGNI ANNO, CON
INIZIO DAL 1° OTTOBRE**

ai sensi della DGR 18.09.2017 n. X/7095

Il/La sottoscritto/a
nato il a Prov. (.....)
residente a CAP Prov. (.....)
in Via n.
Codice Fiscale
Telefono
Fax
e-mail

In qualità di

- ☐ Proprietario
☐ Possessore

delle aree site in Comune Amministrativo di Lecco, Censuario di

località

contraddistinte ai mappali

.....
.....
.....

di superficie complessiva ettari.....

VISTO

- il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la DGR 18 settembre 2017 n. X/7095 “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e dell’accordo di programma di Bacino Padano 2017”.

Consapevole delle conseguenze derivanti dall’eventuale non veridicità del contenuto di questa dichiarazione e delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed esclusivamente ai soli fini dell’ottemperanza alle normative in materia di emissioni in atmosfera:

di essere proprietario/possessore del terreno sopra indicato in forza di:

.....
.....

di essere consapevole che:

- su tutto il territorio della Regione Lombardia, l’abbruciamento di biomasse vegetali è **vietato dal giorno 1° del mese di Ottobre al giorno 31 Marzo di ogni anno, con inizio dal 1° Ottobre 2017;**
- in virtù dell’art. 182 c.6 bis del D.lgs. 152/2006, la combustione di cumuli di residui vegetali agricoli e forestali in quantità inferiore a 3 mst (metri steri) per ettaro, effettuata nel luogo di produzione, costituisce normale pratica agricola consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
- la D.G.R. X/7095 del 18.09.2017, la Regione Lombardia prevede:
 - **Nuove misure relative alla combustione di residui vegetali**

In attuazione del nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano (art. 2, lett. I)) e dell’art, 182, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 152/2006, come integrato e modificato della legge n. 154/2016, in coerenza con il PRIA, è disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui l’articolo 185, comma 1, lettera f) del D.lgs.

n. 152/06, nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo di ogni anno, con inizio dal **1° Ottobre 2017**.

- **Ambito di applicazione**

Il divieto di combustione si applica nei territori la cui quota altimetrica risulti **inferiore a 300 metri** rispetto al livello del mare o a **200 metri** per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane.

È facoltà dei Comuni, quali autorità competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.lgs. n. 152/2006, sospendere, differire o vietare le combustioni di residui vegetali anche nei territori a quota altimetrica superiore a trecento metri s.l.m. e superiore a duecento metri s.l.m., per quelli appartenenti alle comunità montane, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi dei superamenti dei livelli inquinanti di atmosfera.

- **Non applicazione del divieto di combustione**

Sono fatte salve, per gli ambiti territoriali disposti dall'autorità fitosanitaria preposta, le misure di contenimento della diffusione di specie infestanti.

- **Deroghe al divieto di combustione**

La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- Comunicazione al Comune contenente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi;
- Verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link:
<http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx> ;

La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

- **Controlli e sanzioni**

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative all'osservanza delle limitazioni alla combustione dei residui vegetali sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale, ai sensi della legge regionale n. 31/2008 art. 61, comma 1.

In caso di violazione delle disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall'art. 61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008, come modificata dalla legge regionale n. 38/2015 (sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro).

- la combustione di cumuli di residui vegetali agricoli e forestali in quantità superiore a 3 mst (metri steri) per ettaro (1mst = 0,75 mc), rientra nella gestione di rifiuti;
- la combustione potrà avvenire solo se il sito ARPA Lombardia prevede, per la data prescelta, condizioni meteorologiche favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla DGR 17.10.2014 n. X/2525 e delle norme sulla gestione e smaltimento dei rifiuti (D.lgs. 152/2006);
- delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali contenuti nella presente segnalazione potranno essere trattati, da parte dell'Amministrazione comunale ricevente e di altri soggetti ai quali la presente sarà trasmessa per competenza e conoscenza, solamente ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo;
- il Comune di LECCO provvederà a trasmettere copia della presente comunicazione a:
 - ARPA Lombardia (combustioneresiduivegetali@arpalombardia.it)
 - Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato per la Provincia di Lecco;
 - Eventuali diversi soggetti competenti alle attività di controllo ed alla verifica di quanto comunicato.

COMUNICA

Ai sensi della DGR 18.09.2017 n. X/7095

- a) Che il terreno di cui è proprietario/possessore è sito in zona:
- ☐ impervia
- ☐ non servita da viabilità ordinaria
- b) che in data, a decorrere dalle ore, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla DGR 18.09.2017 n. X/7095 provvederà, nel terreno sopra indicato, alla combustione di un cumulo di residui vegetali agricoli e forestali pari a mst (1 metri stero = 0,75 mc) ad ettaro di superficie interessata e quindi per una quantità complessiva di mst pari in totale a mc.....;
- c) che utilizzerà modalità di combustione atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti;
- d) che la presente comunicazione è.
- ☐ la prima
- ☐ la seconda
- nel periodo 1° Ottobre 20..... - 31 Marzo 20..... relativamente a combustioni di cumuli di residui vegetali agricoli e forestali nel terreno sopra indicato;
- e) che ha provveduto preliminarmente a verificare l'assenza di allerta rischio di incendi boschivi dichiarata dalla Regione Lombardia e comunicata all'uopo sul sito del Comune.
- f) Che ha provveduto preliminarmente a verificare sul sito ARPA Lombardia, che le condizioni meteorologiche per la giornata indicata siano ancora **favorevoli o molto favorevoli** alla dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- g) Che provvederà a verificare sul sito di ARPA Lombardia, **prima di procedere all'abbruciamento**, che le condizioni meteorologiche per la giornata indicata siano ancora favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera che, in caso contrario, non darà corso alla combustione;
- h) Che nella combustione osserverà tutte le cautele necessarie in ordine al rischio di incendio anche con riferimento all'art. 54 del R.R. 7/2007;

SI IMPEGNA

- A comunicare al Comune di Lecco l'eventuale non avvenuta combustione nella data prevista al fine della verifica del numero massimo di combustioni concesse nel periodo 1° Ottobre 20..... - 31 Marzo 20.....;
- A consegnare copia della presente documentazione o a farne visionare copia ad eventuali aventi causa;
- A comunicare alla popolazione residente nelle vicinanze l'attività in oggetto.

Allega:

- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
- copia delle previsioni meteorologiche riportate sul sito dell'ARPA Lombardia;
- eventuale altra documentazione (specificare).....

.....(LC),.....

Firma

.....

SPAZIO PER EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
